

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC)

Disegno

Modica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 gennaio 2002¹,
decreta:

I

La legge federale del 6 ottobre 1989² sul collocamento è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2

² I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per le controversie il cui valore litigioso non supera 30 000 franchi. Il valore litigioso è determinato secondo l'ammontare della pretesa dedotta in giudizio, senza riguardo alle conclusioni riconvenzionali.

Art. 23 cpv. 2

² I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per le controversie il cui valore litigioso non supera 30 000 franchi. Il valore litigioso è determinato secondo l'ammontare della pretesa dedotta in giudizio, senza riguardo alle conclusioni riconvenzionali.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3263

¹ FF 2002 1130

² RS 823.11